

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV**  
**n. 13**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

**CARLO VIZZINI**

**nell'ambito del procedimento penale n. 15675/08 RGNR - n. 11585/08 RG GIP**

**Trasmessa dal Giudice delle indagini preliminari  
presso il Tribunale di Palermo  
il 20 ottobre 2011**

---



N. 15675/08  
R.G.N.R.N. 1585/08  
R.G.G.I.P.TRIBUNALE DI PALERMO**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI****All'Onorevole Signor Presidente del Senato**

**OGGETTO:** richiesta di utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate che coinvolgono un membro del parlamento (senatore Carlo Vizzini) nel procedimento penale n. 15675/08 RGNR-DDA Palermo.

Onorevole Signor Presidente,

Le comunico di avere emesso ordinanza di richiesta di utilizzazione processuale di n.40 intercettazioni relative a conversazioni telefoniche sull'utenza in uso al Prof. \_\_\_\_\_, coinvolgenti casualmente il senatore Carlo Vizzini, indagato nell'ambito del procedimento penale di cui all'oggetto per il reato di corruzione aggravata dalle circostanze di cui all'art.7 del DL 152/1991.

Le considerazioni in base alle quali il Giudice ha ritenuto rilevante e necessaria l'utilizzazione processuale delle intercettazioni suddette sono riportate nell'ordinanza allegata che contiene l'esposizione degli elementi e delle ragioni di fatto e di diritto sui quali detta decisione si fonda.

Con la presente Le chiedo di attivare la procedura diretta ad autorizzare la pronuncia di utilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate secondo le disposizioni previste dall'art.6 della legge 20 giugno 2003 n.140.

La informo che ho provveduto a trasmetterle, unitamente alla menzionata ordinanza, un apposito fascicolo contenente le trascrizioni delle 40 intercettazioni in questione e tutti gli atti depositati dall'Ufficio della Procura della Repubblica alla base della suddetta istanza.

Con osservanza.

Palermo, 20 ottobre 2011



Il Giudice  
Giovanni Morosini

N. 15675/08 R.G.N.R.  
N. 1585/08 R.G.G.I.P.



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

ORDINANZA

*Art. 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140*

**Il Giudice dott. Piergiorgio Morosini,**

sulla richiesta formulata dai pubblici ministeri in data 21 luglio 2011 per l'inoltro alla Camera dei Deputati della richiesta di utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate, coinvolgenti casualmente il parlamentare senatore Carlo Vizzini;

letti gli atti trasmessi in data 21 luglio 2011 ad integrazione della richiesta;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 268 comma 6 c.p.p., celebrata in data 3 ottobre 2011;

**OSSERVA**

Le conversazioni che formano oggetto della richiesta dei pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia di Palermo sono elencate e integralmente trascritte nell'informativa del Comando dei Carabinieri "Sicilia"-Gruppo di Monreale del 7 luglio 2011.

Si tratta di n. 40 conversazioni, trascritte dal personale del reparto del nucleo investigazione preposto all'ascolto e da consulenti del pubblico ministero, il cui elenco è allegato alla richiesta di utilizzazione formulata dal pubblico ministero.

Tutte le conversazioni sono state captate sull'utenza intestata e in uso a \_\_\_\_\_ e hanno avuto quali protagonisti lo stesso \_\_\_\_\_ e il senatore Carlo Vizzini.

Dai sottofascicoli allegati in copia alla richiesta in esame e da quelli contenuti nel faldone n.6 degli atti trasmessi, emerge la regolare autorizzazione delle captazioni che hanno dato origine ai reperti intercettivi.



## I. LA VALIDITA' DELLE INTERCETTAZIONI IN ESAME

### 1. La legittimità delle intercettazioni ai sensi dell'art.270 c.p.p.

Si rammenti che le intercettazioni in esame, relative all'utenza n. \_\_\_\_\_ intestata e in uso a \_\_\_\_\_ sono state autorizzate con decreto n.1420/03 N.R.I. e prorogate con appositi decreti emessi dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo sino al 12 settembre 2004 nell'ambito del procedimento penale n.4443/02 R.G.N.R.

Detto procedimento è stato aperto a seguito dell'arresto del latitante \_\_\_\_\_ e del sequestro di una copiosa documentazione a quest'ultimo riconducibile.

I successivi approfondimenti investigativi intendevano fare luce sulla identità dei favoreggiatori del \_\_\_\_\_ e sulle attività illecite riconducibili alla organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, di cui lo stesso \_\_\_\_\_ era esponente di vertice.

Nel menzionato procedimento \_\_\_\_\_ viene iscritto in data 19 giugno 2003 per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art.416 bis c.p.), anche in ragione del suo ruolo, all'epoca dei fatti, di Presidente della "Gas-Gasdotti Azienda Siciliana", società su cui insistevano interessi di natura mafiosa.


Ciò premesso, dette intercettazioni sono state legittimamente acquisite al fascicolo del presente procedimento, non essendo applicabile al caso di specie il divieto di cui all'art.270 c.p.p..

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il concetto di "diverso procedimento", nel quale è vietata l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni o comunicazioni, non equivale a quello di "diverso reato".

In esso non rientrano, quindi, le indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di prova è stato disposto.

La diversità del procedimento di cui si parla deve assumere rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegato a dati meramente formali, quali la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato (Cass., 3 febbraio, 2006, Polignano; Cass., 14 aprile 1998, Romagnolo).

Inoltre, la nozione di "diverso procedimento" ai sensi dell'art.270 c.p.p. non può essere intesa in senso formalistico, ma va riferita all'oggetto



sostanziale del procedimento, con la conseguenza che la suddetta disciplina non può trovare applicazione quando trattasi di intercettazioni riguardanti il medesimo fatto-reato o, comunque, fatti collegati, inizialmente oggetto del medesimo procedimento, successivamente separato per ragioni di snellezza ed economia processuale (Cass.10 ottobre 2002, Cirillo; Cass. 21 gennaio 2003, Semeraro).

Alla stregua dei suddetti parametri di valutazione normativa, si ravvisa nel caso di specie la sussistenza di una connessione tra i due procedimenti quanto meno sul piano probatorio.

Si rammenti che il reato contestato al senatore Carlo Vizzini nel presente procedimento penale (n.15675/08 R.G.N.R.) riguarda una condotta di corruzione.

Più precisamente il Vizzini viene incolpato di avere ricevuto somme di danaro dal \_\_\_\_\_, per avere posto le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi della società cosiddetta "Gruppo gas".


Si aggiunga che la contestazione a carico del Vizzini prevede la circostanza aggravante dell'aver agito anche nell'interesse della associazione mafiosa denominata Cosa Nostra (art.7 L 203/1991), per via della riconducibilità del predetto gruppo societario alla menzionata organizzazione criminale.

Tale ultimo tema di prova è centrale anche nel procedimento penale n. 4443/02 R.G.N.R. a carico di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, come si ricava agevolmente dalla lettura della nota della polizia giudiziaria (n.2071/89-1-2002 del 23 giugno 2003 dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Monreale) alla base degli approfondimenti investigativi effettuati per mezzo della intercettazioni.

In particolare, la predetta nota evidenziava i rapporti tra il geometra della "Gas Gasdotti Azienda Siciliana" \_\_\_\_\_, figlio di \_\_\_\_\_, affiliato alla famiglia mafiosa di \_\_\_\_\_ ed in contatto con l'allora latitante capo mandamento di \_\_\_\_\_, con \_\_\_\_\_, il cui nominativo era già emerso dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia \_\_\_\_\_

Pertanto l'indagine del procedimento n.4443/02 puntava ad ottenere ulteriori elementi per comprendere il ruolo di \_\_\_\_\_ all'interno del "Gruppo Gas" e i suoi contatti con i vari personaggi della organizzazione mafiosa Cosa Nostra, nonché per chiarire la posizione rivestita da \_\_\_\_\_ come accreditato referente per il controllo dei lavori che avvenivano sul "suo" territorio.

In base a tali premesse, può concludersi per la evidente sussistenza di una connessione probatoria tra i due procedimenti in questione.




La contestazione formulata dalla procura della Repubblica al senatore Vizzini si riferisce ad un “delitto-scopo” della associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, come si evince dalla contestazione della aggravante di cui all’art 7 della legge n.203 del 1991,

In concreto, “avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva” o “agire con la finalità di agevolare” la stessa associazione, di cui l’indagato *aliunde* è sospettato di farne parte o comunque di averla favorita, sono elementi che delineano una evidente interferenza probatoria tra posizioni processuali.

Di conseguenza, l’attività illecita oggetto di ricostruzione nei due procedimenti formalmente distinti implica l’esistenza dello stesso apparato strutturale-strumentale, ossia l’organizzazione Cosa Nostra.

Per questi motivi, la nozione di “diverso procedimento” di cui all’art.270 c.p.p. non può trovare applicazione nel caso in esame, trattandosi di intercettazioni riguardanti fatti di reato collegati, inizialmente oggetto del medesimo procedimento, successivamente separato per ragioni di snellezza ed economia processuale



## **2. Il carattere “occasionale” delle intercettazioni che coinvolgono il senatore Carlo Vizzini.**

Deve essere, a questo punto, verificata la legittima acquisizione delle comunicazioni in oggetto sotto il profilo che attiene al carattere “indiretto” e “occasionale” del coinvolgimento del parlamentare.

Il sistema delineato dagli articoli 4 e 6 della legge 20 giugno 2003 n.140 prevede che, laddove il parlamentare sia stato “bersaglio” diretto della attività intercettiva sin dall’epoca del suo espletamento, la Camera di appartenenza avrebbe dovuto essere compulsata prima che l’attività fosse intrapresa, con esiti di radicale inutilizzabilità (quanto meno nei confronti del parlamentare) non emendabili con la procedura prevista dall’art.6.

L’enunciato normativo si apre con una clausola di riserva di contenuto inequivocabile “*fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 4, il giudice...*”.

Ebbene, non si ravvisa nel caso di specie la sussistenza dei presupposti di insorgenza dell’obbligo di richiedere l’autorizzazione prevista dal citato art. 6, comma 2.

Le intercettazioni in discussione non costituiscono, difatti, il frutto di captazioni «dirette» delle comunicazioni del parlamentare – ipotesi nella quale sarebbero state soggette ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell’art. 4 della stessa legge n. 140 del 2003 (nel caso in esame non

richiesta) – ma dell’occasionale interlocuzione del parlamentare medesimo con persone indagate, le cui utenze erano state sottoposte legittimamente a controllo.

Il pubblico ministero ha chiesto di utilizzare dette intercettazioni non nei confronti di terzi – evenienza nella quale, peraltro, a seguito della declaratoria di incostituzionalità recata dalla sentenza n. 390 del 2007, non è più necessaria alcuna autorizzazione – ma proprio nei confronti dei membri del Parlamento.

Rappresentando la distinzione tra le ipotesi considerate rispettivamente dall’art. 4 e dall’art. 6 della legge n. 140 del 2003, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 390 del 2007, ha rilevato che la disciplina dell’autorizzazione preventiva, delineata dal primo dei citati articoli in attuazione dell’art. 68, terzo comma, Cost. – il quale «vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni» – deve trovare applicazione «tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell’attività di captazione».

Dunque, non soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (intercettazioni «dirette»), ma anche quando lo siano utenze o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia «presumersi frequentati dal parlamentare» (intercettazioni «indirette»).

In altre parole, ciò che rileva «non è la titolarità o la disponibilità dell’utenza captata, ma la direzione dell’atto di indagine»: «se quest’ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l’intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi».

Pertanto, l’autorizzazione preventiva va richiesta se nel corso dell’attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare ma anche “indizi di reità” nei confronti di quest’ultimo. Tali requisiti si ricavano pure dalla lettura delle sentenze n.113 e 114 del 2010 della Corte Costituzionale laddove, ancorchè con degli *obiter dicta*, hanno chiarito il concetto di “occasionalità” o “casualità” dell’ingresso del parlamentare nell’area di ascolto disposta su utenze nella disponibilità di terze persone indagate.

Nel caso in esame ragioni formali e sostanziali consentono di escludere che si versi in tale patologica evenienza.

Ci si trova al cospetto di un materiale legittimante acquisito in procedimenti formalmente e sostanzialmente a carico di soggetti terzi, nel



quale soltanto casualmente sono stati captati colloqui coinvolgenti il membro del Parlamento.

Le intercettazioni in oggetto sono state disposte ed eseguite nell'ambito di un procedimento che vedeva, tra gli altri, come indagati e per condotte riconducibili ai programmi della organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

La lettura dei richiamati provvedimenti autorizzativi, delle propedeutiche richieste del pubblico ministero, delle informative di polizia giudiziaria allegate e richiamate *per relationem* nei provvedimenti del GIP non segnala mai un orientamento dell'indagine captativa sulla persona del parlamentare Vizzini, né quale indagato "di fatto", né quale persona offesa o informata dei fatti.


Tali indicazioni mancavano perché non si erano mai ravvisati, all'epoca delle intercettazioni, indizi di reità a carico dell'onorevole Vizzini.

La lettura degli atti del fascicolo, in particolare l'analisi delle informative, consente di comprendere come lo spessore probatorio delle conversazioni tra e Vizzini traspaia più nitidamente solo in epoca successiva alle captazioni, allorquando le dichiarazioni del coindagato , (rese alla Procura della Repubblica di Palermo a partire dal giugno del 2008) hanno fornito una differente chiave di lettura dei rapporti di natura economica intercorsi tra i due interlocutori negli anni 2003 e il 2004, con conseguente possibile configurazione di forme di responsabilità penale anche a carico del parlamentare.

A tali dati vanno aggiunte, in particolare, le dichiarazioni di rese al pubblico ministero (int.ri 19.3.2009; 3.4.2009, 7.5.2009, 10.7.2009) e l'esito della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero con la nomina dei dott.ri e (faldone 8).

La relazione dei dott.ri e è stata disposta nel 2010 e da questa si evince l'importanza dell'appoggio offerto dai politici al "Gruppo GAS" nel "controllo occulto" delle procedure relative alla installazione degli impianti di metanizzazione in diversi comuni della Sicilia; procedure connotate da gravi irregolarità amministrativo-contabili funzionali all'aggiudicazione "preferenziale" dei lavori (v.consulenza dott.ri e ).

Infine, di rilievo nella ricostruzione degli interessi del "Gruppo GAS", dei suoi collegamenti con imprese mafiose e degli appoggi in ambienti politico-istituzionali, paiono anche le dichiarazioni rese al pubblico ministero dall'avvocato a partire dal 2009 (int.ri al PM 8.4.2009; 28.9.2009; 22.2.2010).



In altri termini, il prospettato sistema politico-affaristico-mafioso costruito attorno agli interessi del “Gruppo Gas”, riconducibile a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, e prima di quest’ultimo a \_\_\_\_\_, su cui si svolgono le indagini, emerge nella sua concreta rilevanza penale solo sulla base di fonti di prova che si assumono a partire dal 2008, ossia in epoca successiva rispetto a quella delle intercettazioni di cui si chiede l’utilizzazione (2003-2004).

Ed è in questo “sistema occulto” che si inserirebbero le condotte dei politici tra cui, assieme agli onorevoli \_\_\_\_\_, anche quella del senatore Carlo Vizzini, i cui contorni cominciano a delinearsi in maniera investigativamente significativa solo a partire dal 2008.

Se ne deduce che, pure sul piano sostanziale, il rilievo indiziario e probatorio delle 40 conversazioni in esame rispetto all’addebito oggi mosso al parlamentare indagato non poteva apprezzarsi prima che emergessero fonti di prova di natura dichiarativa, in grado di indicare una chiave di lettura a frammenti di condotte occasionalmente desumibili da alcune intercettazioni.

Ci si trova, dunque, al cospetto di materiale legittimamente acquisito in procedimenti formalmente e sostanzialmente a carico di soggetti terzi, nel quale soltanto casualmente sono stati captati colloqui coinvolgenti il membro del Parlamento.

Può davvero parlarsi nei casi in esame di un “*ingresso accidentale del parlamentare nell’area di ascolto*”, secondo l’icastica espressione utilizzata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.390/2007.


A questo punto il Giudice può concentrarsi sul tema centrale della valutazione affidatagli, ossia la rilevanza delle intercettazioni nel procedimento a carico del senatore Carlo Vizzini, indagato per il reato di corruzione aggravata dalla circostanza di cui all’art.7 del DL 152/1991.

## II. LA RILEVANZA DELLE CONVERSAZIONI TRA E IL SENATORE CARLO VIZZINI

### 1. Premesse giuridiche

Occorre, innanzitutto, chiarire in cosa consista la nozione di “rilevanza” del dato probatorio di cui il pubblico ministero chiede l’autorizzazione all’utilizzo.

A questa nozione di rilevanza la norma si riferisce nel suo primo comma in cui è prescritta la distruzione integrale dei documenti di attività



comunicativa ritenuti *“irrilevanti, in tutto o in parte ai fini del procedimento”*.

Il secondo comma poi qualifica il presupposto della decisione propedeutica alla richiesta di autorizzazione alla Camera come *“necessità”* di utilizzazione delle intercettazioni o dei tabulati di cui al comma 1.

Rilevanza e consequenziale *“utilizzabilità processuale”* sono i parametri sui quali lo stesso Senato è chiamata a cimentarsi, secondo le indicazioni contenute nella Relazione della Giunta per le autorizzazioni.

Le espressioni normative che definiscono il compito decisorio di questo Giudice rimandano a due previsioni strettamente collegate.

La prima è contenuta nell'art.268 comma 6 c.p.p., norma espressamente richiamata dall'art.6 della legge attuativa dell'art.68 cost. per quanto concerne la definizione dei *“modi”* e dei *“termini”* dell'ascolto delle parti coinvolte nella procedura.

Si legge nella disposizione che *“scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.”*


In termini di manifesta superfluità o irrilevanza è concepito anche il parametro selettivo dell'art.190 c.p.p., norma cruciale per la disciplina del *“diritto alla prova”* nel giudizio, alla cui efficiente attuazione non può che tendere anche la procedura di acquisizione delle intercettazioni.

Definita attraverso parametri sistematici appena indicati, l'attività selettiva rimessa al GIP dall'art.6 l.cit., è indubbiamente connotata da un controllo *“a maglie larghe”*, secondo una scelta che la dottrina ritiene frutto di coerente e opportuna trasposizione dell'art.190 c.p.p.

In buona sostanza le conversazioni di cui è possibile escludere l'acquisizione sono soltanto quelle *“palesamente irrilevanti”* la cui successiva ostensione rischierebbe di tradursi in gratuito sacrificio della riservatezza delle comunicazioni, tutelata nella stessa misura –osserva la Corte Costituzionale n.390/2007- per il parlamentare e per il comune cittadino.

Laddove il legislatore ha voluto stabilire parametri selettivi più stringenti in materia di prova, ha fatto ricorso a espressioni semanticamente diverse, come l'*assoluta necessità* del mezzo di prova richiesta dall'art.507 c.p.p.; o la necessità della prova per il superamento dello stallo decisorio di cui all'art.441 comma 5 c.p.p..

Questi filtri a *“maglie strette”* sono però giustificati da contesti operativi (l'istruttoria dibattimentale conclusa dopo che le parti hanno avuto modo di esercitare pienamente il loro diritto alla prova; il giudizio



abbreviato non decidibile per vuoti di indagine) e da esigenze di bilanciamento (tra il principio del “processo di parti” e l’obbligo del giudice di ricercare la verità) assolutamente peculiari.

Deve aggiungersi una considerazione.

La nozione di “non irrilevanza” è tendenzialmente neutra. Essa non postula necessariamente l’idoneità della prova a suffragare l’ipotesi dell’Accusa. “Non irrilevante” è anche la prova astrattamente utile al sostegno di una ipotesi alternativa o di un esercizio di confutazione sostenuti dalla Difesa dell’imputato.

La “neutralità” della nozione è tema particolarmente avvertito nel presente contesto, giacchè le garanzie apprestate dalla legge n.140 del 2003 per la materia probatoria investono non già i parlamentari *uti singuli*, ma le Assemblee nel loro complesso; e sono perciò irrinunciabili dal singolo (vedi sentenze Corte Costituzionale n.9 del 1970 e n.58 del 2004).

Ne deriva che l’adozione di un criterio di rilevanza troppo restrittivo potrebbe tradursi in definitivo pregiudizio delle stesse ragioni difensive del parlamentare indagato, senza che neppure l’interessato possa –rinunciando alla garanzia- ovviare a questo effetto.

Le conclusioni di metodo che possono trarsi dalla disamina appena svolta sono le seguenti.

Il Giudice deve valutare la pertinenza dell’oggetto di prova rispetto alla regiudicanda, così come questa si è strutturata nella contestazione proposta dalla procura e nelle proposizioni in cui essa si articola; l’idoneità dimostrativa della fonte o del mezzo rispetto all’affermazione da provare o da confutare.

La prova da escludere è soltanto quella manifestamente ridondante, sovrabbondante, defatigatoria, orientata ad un risultato conoscitivo già assodato.

La fase per definizione “magmatica” nella quale interviene la presente valutazione non consente di estromettere se non materiale palesemente inutile, insignificante, gratuitamente invasivo della privacy comunicativa. Ed invero le indagini non si sono concluse e la stessa contestazione non si è cristallizzata nelle forme –relativamente stabili- dell’imputazione processuale.

Assumono rilievo nella valutazione di non irrilevanza il confronto tra le prospettazioni contrapposte delle parti e l’esame complessivo della piattaforma cognitiva già disponibile e utilizzabile (quella costituita da materiale dichiarativo, documentale e anche da materiale intercettivo non assoggettato alla procedura di cui alla legge n.140 del 2003). Soltanto detta valutazione consente di ritenere pacifiche o invece controverse determinate



circostanze di fatto emergenti dalle conversazioni “coperte” dalla garanzia parlamentare.

La necessità di vagliare nella maniera più completa possibile credibilità personale, attendibilità intrinseca e attendibilità estrinseca degli indagati/imputati di reato connesso

e (che costituiscono una parte delle fonti di prova a carico dell'indagato Vizzini) induce a ritenere utile qualsiasi elemento (pertinente) che a detto controllo possa giovare.

*Omissis*

### 5. Conclusioni sulla rilevanza delle intercettazioni tra e il senatore Carlo Vizzini.

Tornando al merito della richiesta, è evidente la rilevanza del dato probatorio di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzo.

Nel caso di specie, l'esigenza di riscontrare in maniera completa ed esaustiva il contenuto delle fonti di prova di natura dichiarativa acquisite agli atti induce a ritenere pertinente ogni elemento probatorio che a siffatto vaglio possa giovare.


Anche perché, essendosi il senatore Vizzini sottoposto all'interrogatorio del PM in data 16 giugno 2009 ed avendo spiegato la natura lecita dei rapporti con il Prof. nessuno dei temi di prova può essere ritenuto non controverso, si da rendere superfluo un suo più approfondito accertamento.

Temi di prova che devono essere valutati con riferimento alla imputazione di corruzione propria, aggravata ai sensi dell'art.7 DL 152 del 1991, provvisoriamente formulata -sulla scorta degli atti fino a questo momento utilizzabili- in epigrafe.

Si rammenti che, ai fini della configurazione del reato di corruzione e in particolare di quella prevista dall'art.319 c.p. non è necessario che l'accordo sia strumentale a uno specifico atto individuato *ab origine*, mentre è sufficiente un collegamento di tale accordo anche con un *genus* di atti individuabili o addirittura "l'asservimento" -più o meno sistematico- della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore; situazione che si realizza nel caso in cui il privato promette o consegna al soggetto pubblico, che accetta denaro o altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri lavori (Cass.5 ottobre 2006 n.33435; Cass.27 maggio 1998, imp. Zorzi).

Il che significa che si ravvisa il reato di corruzione di cui all'art.319 c.p. anche quando il sinallagma tra atto illecito e retribuzione assume un significato difficilmente decifrabile circa l'inquadramento di una *datio* antecedente e susseguente. Esso piuttosto può inserirsi in un generalizzato favoritismo del pubblico ufficiale nei confronti del privato, in attuazione di un accordo pressoché generalizzato a elargire favori per utilità frutto di sottintese promesse, indifferentemente se già determinate *ex ante* o determinabili *ex post* (Cass.5 ottobre 2006 n.33435).

D'altro canto, come affermato dai giudici di legittimità, la pubblica funzione legislativa non consente di escludere aprioristicamente il mercimonio della stessa che connota il reato di corruzione di cui all'art.319 c.p., soprattutto laddove emerga che la scelta discrezionale sia avvenuta non nell'interesse pubblico, ma al fine del prevalente interesse del privato corruttore (v.Cass.n.21117/06).



Ebbene, le conversazioni in rassegna attestano non solo contatti e frequentazioni ma soprattutto –ed è quanto in questa sede maggiormente rileva- da un lato, la percezione di somme di danaro contante che il senatore Vizzini avrebbe, in più occasioni ricevuto dal coindagato

, dall'altro uno stabile rapporto di messa a disposizione delle funzioni pubbliche esercitate dal senatore Vizzini in favore degli interessi della società riconducibili tra gli altri al predetto

Rapporto di stabile “disponibilità” plasticamente evidenziato, tra le numerose altre, dalle intercettazioni relative all'accreditamento di da parte di Vizzini all'ambasciata giapponese e dalle pressioni sull'assessore

Occorre, infine, rammentare che l'esito della consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica, e depositata solo nel 2010 a firma dei dott.ri e ha evidenziato, tra l'altro, l'esistenza di un “sistema di pervicace perversità” finalizzato a favorire la GAS spa riconducibile anche agli indagati e fino al suo decesso, al di lui padre ), “nell'assegnazione delle concessioni per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti di metanizzazione, senza che con ciò venissero seguite regolari procedure di evidenza pubblica e con l'evidente responsabilità dei pubblici amministratori..”.



Dalle dichiarazioni di e emerge che le interferenze nelle regolari procedure di assegnazione delle menzionate concessioni e i certi vantaggi legislativi scaturivano anche dalle condotte di politici compiacenti.

E' di tutta evidenza, dunque, che l'utilizzazione delle conversazioni in rassegna assume, alla luce delle considerazioni che precedono, indubbio rilievo per le ulteriori determinazioni di competenza della Procura della Repubblica di Palermo.

Ci si deve in definitiva esprimere nel senso della rilevanza e necessità di tutte le conversazioni indicate allegate dai pubblici ministeri alla richiesta presentata in data 22 luglio 2011.

Ne consegue l'obbligo di questo Giudice di investire l'onorevole Camera dei Deputati della decisione prevista dall'articolo 6 della legge n.140 del 2003.

PQM

Letto l'art.6 comma 2 della legge 20 giugno 2003 n.140,

ritenuta rilevante e necessaria l'utilizzazione processuale delle intercettazioni specificate dai pubblici ministeri nella richiesta presentata in data 22 luglio 2011,

richiede al Senato l'autorizzazione prevista dalla norma sopra indicata.

Dispone l'immediata trasmissione al Senato, in plico sigillato:

- della presente ordinanza;
- del fascioletto contenente le 40 conversazioni intercettate tra e il senatore Vizzini, oggetto di valutazione;
- di tutti gli atti del fascicolo di indagine come da indice formato dalla procura della Repubblica di Palermo.

Da incarico agli ufficiali di polizia giudiziaria in forza al Gruppo dei Carabinieri di Monreale, con facoltà di subdelega, di trasmettere al Senato gli atti sopra menzionati.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti, data la riserva formulata all'udienza del 3 ottobre 2011.

Palermo, 20 ottobre 2011

*Provv. Foresta*  
L'Assistente Giudiziario  
Provv. Foresta

Il Giudice delle indagini preliminari  
Dott. Piergiorgio Morosini

*Deportato in cancelleria*  
*Palermo 20 ottobre 2011*

L'Assistente Giudiziario  
Provv. Foresta

Copia Conforme all'Originale  
20 ottobre 2011  
L'Assistente Giudiziario  
Provv. Foresta